

**Ordinanza  
concernente la conservazione e l'uso sostenibile  
delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione  
e l'agricoltura  
(ORFGAA)**

del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 147a capoverso 2, 147b e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr);  
in esecuzione del Trattato internazionale del 3 novembre 2001<sup>2</sup> sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,  
*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la conservazione e la promozione dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nonché l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nella banca genetica nazionale RFGAA e la ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di simili risorse.

**Art. 2**            Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (RFGAA)*: qualsiasi materiale genetico di origine vegetale avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura;
- b. *materiale genetico*: qualsiasi materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativo, contenente unità funzionali dell'eredità;
- c. *banca genetica*: struttura in cui le RFGAA sono depositate e conservate sotto forma di sementi;
- d. *raccolta di conservazione*: struttura in cui le RFGAA sono conservate sotto forma di materiale vegetale vegetativo;
- e. *conservazione ex situ*: conservazione di RFGAA al di fuori del loro ambiente naturale;

RU 2015 4563

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> RS 0.910.6

- f. *conservazione in situ*: conservazione di ecosistemi e habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

### Art. 3 Banca genetica nazionale RFGAA

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) gestisce la banca genetica nazionale RFGAA per la conservazione e l'uso sostenibile delle RFGAA. Questa comprende banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione *in situ*.

<sup>2</sup> L'UFAG può affidare la gestione e la conservazione di banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione *in situ* a terzi, se questi sono in grado di garantire una conservazione a lungo termine delle RFGAA.

### Art. 4 Ammissione nella banca genetica nazionale RFGAA

<sup>1</sup> Nella banca genetica nazionale RFGAA sono ammesse in particolare le seguenti RFGAA:

- a. varietà e varietà locali nate o selezionate in Svizzera;
- b. varietà e varietà locali o genotipi che in passato rivestivano un'importanza nazionale, regionale o locale.

<sup>2</sup> Le RFGAA sono ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA se:

- a. possono essere messe a disposizione di terzi ai sensi dell'articolo 5;
- b. non sono protette dal diritto sulla proprietà intellettuale.

<sup>3</sup> Le RFGAA di proprietà di persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che i rispettivi proprietari siano disposti a metterle a disposizione nel sistema multilaterale di cui all'articolo 5.

### Art. 5 Accesso alla banca genetica nazionale RFGAA e ripartizione dei benefici

<sup>1</sup> Il materiale della banca genetica nazionale RFGAA è messo a disposizione per la ricerca, la selezione, lo sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione di base a scopo agricolo e alimentare, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM)<sup>3</sup> del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

<sup>2</sup> Se il materiale è utilizzato per altri scopi, l'UFAG negozia le condizioni per l'accesso alla banca genetica nazionale RFGAA; a tal fine tiene in considerazione il beneficio finanziario o di altra natura che può scaturire dall'uso del materiale.

<sup>3</sup> L'UFAG impiega i benefici che scaturiscono dai contratti di cui al capoverso 2 a favore della conservazione e dell'uso sostenibile delle RFGAA.

<sup>3</sup> L'Acc. è disponibile sotto: [www.planttreaty.org/content/what-smta](http://www.planttreaty.org/content/what-smta) (versione del 16 giu. 2006).

**Art. 6** Misure per la conservazione delle RFGAA

<sup>1</sup> Per la conservazione di un'ampia diversità genetica di RFGAA, l'UFAG può in particolare prendere le misure seguenti:

- a. inventariazione e monitoraggio di RFGAA;
- b. identificazione di RFGAA;
- c. risanamento di RFGAA;
- d. conservazione *ex situ* di RFGAA;
- e. rigenerazione e moltiplicazione di RFGAA ai fini della loro conservazione.

<sup>2</sup> Esso può affidare l'esecuzione delle misure di cui al capoverso 1 a terzi, se questi sono in grado di dimostrare di possedere le necessarie competenze tecniche.

**Art. 6a<sup>4</sup>** Contributo per la conservazione *in situ*

<sup>1</sup> Per le superfici di conservazione *in situ* possono essere versati contributi se su di esse sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione:

- a. è conservata la diversità genetica naturale della vegetazione autoctona;
- b. la composizione botanica della vegetazione autoctona non subisce alcuna modifica sostanziale.

<sup>2</sup> L'UFAG informa in merito alla possibilità di ricevere contributi per le superfici di conservazione *in situ*. Sceglie quali superfici danno diritto ai contributi tra quelle che sono oggetto di una domanda di contributi.

<sup>3</sup> La scelta delle superfici che danno diritto ai contributi avviene in base ai seguenti criteri:

- a. composizione botanica della vegetazione autoctona;
- b. tipo di gestione della superficie;
- c. distribuzione geografica di tutte le superfici che sono oggetto di una domanda di contributi;
- d. obiettivo nazionale di superficie espresso in ettari.

<sup>4</sup> Hanno diritto ai contributi i gestori:

- a. che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2 e agli articoli 4–7 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>5</sup> sui pagamenti diretti (OPD) nonché le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui agli articoli 11–25 OPD;
- b. che acconsentono all'ammissione della superficie nella banca genetica nazionale (RFGAA); e

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6139).  
<sup>5</sup> RS 910.13

c. che, nel quadro dell'articolo 5, concedono l'accesso alla banca genetica nazionale (RFGAA).

<sup>5</sup> L'UFAG decide in merito al diritto ai contributi. Può prevedere l'esame preliminare delle domande da parte dei Cantoni.

<sup>6</sup> I contributi sono versati a condizione che gli obiettivi di gestione siano raggiunti.

<sup>7</sup> Il contributo ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

<sup>8</sup> La procedura per il controllo del raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il versamento dei contributi è retta per analogia dalle disposizioni del titolo 3 OPD. L'esecuzione spetta ai Cantoni.

### **Art. 7** Progetti per la promozione dell'uso sostenibile

<sup>1</sup> I progetti per un uso mirato di un'ampia diversità genetica di RFGAA possono essere sostenuti con contributi limitati nel tempo se contribuiscono a una produzione variata, innovativa o sostenibile con varietà adeguate alle condizioni locali e prevedono una delle seguenti misure:

- a. descrizioni approfondite di RFGAA per la valutazione del rispettivo potenziale d'uso;
- b. predisposizione di materiale di moltiplicazione di base sano;
- c. sviluppo e selezione di varietà che adempiono le esigenze per una produzione di nicchia e non sono destinate alla coltivazione su terreni estesi.

<sup>2</sup> I progetti quali orti dimostrativi, programmi di sensibilizzazione, pubblicazioni ed eventi di pubbliche relazioni possono essere sostenuti con contributi limitati nel tempo.

<sup>3</sup> Un progetto secondo i capoversi 1 e 2 è sostenuto soltanto se è finanziato con una quota il più elevata possibile di fondi propri e di terzi.

<sup>4</sup> L'UFAG può scegliere i progetti in base a priorità tematiche predefinite.

### **Art. 8** Domande

<sup>1</sup> Le domande di contributi per progetti di cui all'articolo 7 vanno presentate all'UFAG entro il 31 maggio dell'anno precedente.

<sup>2</sup> Le domande devono contenere una descrizione del progetto con l'indicazione degli obiettivi, un piano di misure e un calendario nonché un preventivo e un piano di finanziamento.

### **Art. 9** Sistema d'informazione, concetti e collaborazione

<sup>1</sup> L'UFAG gestisce un sistema d'informazione in cui sono resi accessibili al pubblico dati sulle risorse fitogenetiche della banca genetica nazionale RFGAA e informazioni relative ai progetti sostenuti. Coopera con gestori di altri sistemi d'informazione rilevanti e correlati dal profilo tematico.

<sup>2</sup> Può elaborare o far elaborare concetti, strategie e altri fondamenti necessari o utili per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche.

<sup>3</sup> Promuove la collaborazione nazionale e internazionale nel settore delle RFGAA.

**Art. 10**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

